



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 luglio 2013
(OR. en)**

12480/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0261 (NLE)**

**ACP 127
COAFR 238
PESC 908
RELEX 676**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che proroga la validità della decisione
 2012/96/UE

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

che proroga la validità della decisione 2012/96/UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹ ("accordo di partenariato ACP-CE") e riveduto da ultimo a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010², in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE³, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

³ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2002/148/CE¹ sono state concluse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-CE e sono state adottate misure appropriate che limitano la cooperazione con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE ("misure appropriate"), come specificato nell'allegato di tale decisione. Da allora, tali misure sono state adattate e il loro periodo di applicazione è stato prorogato ogni anno.
- (2) Al fine di dimostrare l'impegno costante dell'Unione a favore del processo politico nell'ambito dell'accordo politico globale, il 7 agosto 2012 il Consiglio ha deciso, mediante la decisione 2012/470/UE², di prorogare la validità della decisione 2012/96/UE³ e di sospendere per un periodo di dodici mesi l'applicazione delle misure appropriate.

¹ Decisione 2002/148/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64).

² Decisione 2012/470/UE del Consiglio, del 7 agosto 2012, che proroga la validità della decisione 2012/96/UE e sospende l'applicazione delle misure appropriate di cui alla decisione 2002/148/CE (GU L 213 del 10.8.2012, pag. 13).

³ Decisione 2012/96/UE del Consiglio, del 17 febbraio 2012, che adatta e proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate inizialmente adottate con la decisione 2002/148/CE che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 47).

- (3) Il Consiglio dovrebbe riesaminare le misure appropriate dopo lo svolgimento di elezioni pacifiche, trasparenti e credibili in Zimbabwe a norma dell'accordo politico globale. È pertanto opportuno prorogare la validità della decisione 2012/96/UE, pur mantenendo la sospensione delle misure appropriate.
- (4) L'Unione europea può decidere di rivedere la presente decisione in qualsiasi momento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La validità della decisione 2012/96/UE e delle relative misure appropriate è prorogata fino al 20 febbraio 2014. L'applicazione delle misure appropriate rimane sospesa.

Le misure appropriate sono oggetto di costante riesame e saranno applicate nuovamente se la situazione in Zimbabwe dovesse aggravarsi seriamente.

Tali misure sono comunque riesaminate sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente
